

## **Quesito in ordine alle modalità di espletamento del periodo di dottorato di ricerca.**

*(Risposta a quesito del 17 maggio 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 maggio 2001:

- vista la nota pervenuta in data 17.7.2000, con la quale il dott. ...., magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, ha chiesto di sapere se, in caso di superamento del concorso per dottorato di ricerca, sia possibile chiedere distinti periodi di congedo ordinario, rimanendo per gli altri periodi di frequenza al corso in servizio;

- vista la delibera C.S.M. del 17.12.1998, avente ad oggetto la posizione dei magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, con la quale è stata stabilita la non automaticità del congedo di cui all'art. 2 della legge n. 476 del 1984, lasciando alla valutazione del magistrato se frequentare il corso di dottorato contestualmente allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ovvero porsi in congedo;

- visto e condiviso l'allegato parere collegiale dell'Ufficio Studi n. 196/01 e ritenuto in particolare che: il congedo straordinario per dottorato di ricerca costituisce un diritto del magistrato il cui esercizio è rimesso alla sua valutazione;

la durata del congedo straordinario coincide con la durata del corso che è almeno di tre anni accademici;

il magistrato può chiedere il congedo straordinario anche per un periodo inferiore alla durata del corso;

salvo eccezioni motivate dalla concreta articolazione del dottorato di ricerca e dall'organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza in uno alle funzioni giurisdizionali svolte, detto periodo non potrà essere comunque inferiore alla durata di un anno accademico, all'interno del quale non potrà essere alternato a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali;

ha deliberato

di rispondere al quesito formulato dal dott. ...., magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, nei termini di cui in premessa.

### **ALLEGATO**

#### **Parere dell'Ufficio Studi e Documentazione n. 196/01**

##### **I. - Premessa.**

Il dott. .... con comunicazione del 17 luglio 2000 chiedeva al C.S.M. di chiarire se fosse possibile chiedere distinti periodi di congedo straordinario ai sensi dell'art. 2 della L.476/84, rimanendo per gli altri periodi di frequenza al corso in servizio.

Con successiva comunicazione in data 7.10.2000 il dott. .... integrava la precedente istanza, prospettando come fosse intenzionato a chiedere il congedo in questione per periodi frazionati, intervallati da periodi di esercizio delle funzioni giudiziarie.

In ordine ai quesiti sottoposti all'attenzione del C.S.M. dal dott. ...., la II Commissione formulava all'Ufficio Studi richiesta di parere circa la fruibilità del congedo straordinario per dottorato di ricerca, a richiesta, per periodi inferiori alla durata complessiva del corso e per periodi inferiori all'anno scolastico.

Successivamente la IV Commissione chiedeva all'Ufficio Studi di rendere un parere collegiale circa la fruibilità, in relazione alla partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, di congedo straordinario per periodi inferiori alla durata complessiva del corso, come da richiesta del dott. ...., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

##### **II. - Ricognizione normativa.**

###### **a) La disciplina del corso di dottorato di ricerca: profili attinenti finalità e durata.**

Per meglio esaminare la questione sottoposta all'Ufficio è opportuno effettuare una breve ricognizione normativa. Va altresì richiamato come l'Ufficio Studi oltre che con il parere 24/01,

formulato in esito alla richiesta della II Commissione sopra ricordata, abbia già avuto modo di esaminare tematiche relative ai corsi di dottorato di ricerca ma sotto profili diversi da quelli odierni (pareri 439/00 - 93/93 -114/95) e come in materia di dottorato di ricerca siano intervenute le delibere consiliari 28 giugno 1989; 4 aprile 1990; 22 gennaio 1992; 26 marzo 1992; 2 dicembre 1993, 17 dicembre 1998. L'istituzione del dottorato di ricerca è intervenuta con il d.P.R. 11 luglio 1980 n.382, a seguito della legge delega 21 febbraio 1980 n.28.

La disciplina di riferimento si rinviene attualmente nel D.M. 224/1999.

Il d.P.R.382/80, nel dettare il riordino della docenza universitaria, ridisegnava le diverse figure operanti nell'ambito universitario, riconducendole da un lato al ruolo dei professori universitari di prima fascia - professori straordinari e ordinari - e seconda fascia -professori associati- e dall'altro al ruolo unico dei ricercatori universitari, che quindi veniva a sostituire e ricomprendere le varie figure preesistenti, più o meno precarie, che si erano andate sovrapponendo nel tempo ( assistenti, borsisti ).

In questo contesto il dottorato di ricerca di configurava come primo accesso all'ambito accademico, fermo restando comunque la possibilità di accedere direttamente al ruolo di ricercatore 1.

L'esame della disciplina normativa pone in luce come la peculiarità del dottorato di ricerca sia costituita dal perseguimento del fine della ricerca scientifica; in tal senso può ben ricordarsi come l'art. 4 c.1 del D.M.224/1999, reciti : "la formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione"

Il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 nel disciplinare il dottorato di ricerca agli artt.68-73, abrogati dall'art. 8 D.M. 30 aprile 1999 n. 224 a far data dal 1 gennaio 2000, prevedeva (art.69 c.2) come la durata dei corsi non potesse essere inferiore a tre anni accademici.

Il D.M. 30 aprile 1999 n.224 all'art.6 tuttora prevede che i corsi di dottorato abbiano durata non inferiore a tre anni e stabilisce che il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ( come già previsto dall'art. 2 del D.P.R. 3 ottobre 1997 n.387 anch'esso abrogato dal D.M. 224/99) , che può essere ripetuto una sola volta.

Il riferimento ad anni si deve ritenere riferito ad anni accademici, alla luce di quanto già previsto dall'art.69 c.2 D.P.R. 382/80, tenuto conto che, dalla nuova normativa, non emergono elementi che possano far ritenere che il legislatore, sul punto, abbia inteso distaccarsi da quanto già in precedenza previsto, anzi sembra potersi ritenere che si sia inteso confermare il disposto normativo previgente proprio in merito alla durata almeno triennale del corso.

Si può rilevare quindi come alla luce della disciplina già dettata dal D.P.R. 382/80 e poi dal D.P.R. 387/97 e dal D.M. 224/99, il dottorato di ricerca si strutturi in un corso di durata non inferiore a tre anni accademici al termine della cui durata si può conseguire il titolo di dottore di ricerca all'atto del superamento dell'esame finale.

La durata del corso è determinata con il decreto del Rettore che istituisce il corso di dottorato.

#### **b) L'art.2 L. 476/84.**

Il congedo straordinario a favore del dipendente pubblico che sia stato ammesso al dottorato di ricerca è disciplinato dall'art.2 della L. 476/84 che recita:

"Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza".

In ordine all'applicazione dell'art. 2 si pongono una serie di problematiche che possono essere sintetizzate come segue:

1) *natura della posizione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento al dottorando in merito al congedo straordinario;*

---

<sup>1</sup> Si v. L.Bocchi , Dottorato di ricerca e formazione dei dipendenti pubblici, nota a Corte Cost. 30 maggio 1995 n. 201, in Foro amm. 1995, 2143.

2) arco di tempo complessivo durante il quale si può usufruire del congedo ;

3) possibilità o meno di fruire del congedo straordinario per un periodo di tempo inferiore a quello complessivamente previsto;

4) possibilità o meno di usufruire di un periodo di tempo inferiore a quello complessivo, e frazionato a sua volta in più tempi, intervallati da periodi in cui si esercitano le funzioni giurisdizionali.

Le prime due tematiche non sono oggetto specifico del quesito sottoposto all'Ufficio Studi ma si ritiene comunque opportuno esaminarle espressamente poiché costituiscono premessa logica di quanto, in ordine allo specifico thema decidendum, si andrà ad esporre.

### **III. - Il diritto del magistrato al congedo straordinario a seguito di ammissione al corso di dottorato di ricerca.**

Come osservato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 30 maggio 1995 n.201, la disposizione in esame regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di dottorato ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza alcuna distinzione quanto all'amministrazione di appartenenza. E' evidente quindi che detta disposizione trovi applicazione anche rispetto ai magistrati, come espressamente chiarito dalla circolare C.S.M. 17 dicembre 1998. La ratio della norma va rinvenuta nella necessità di rendere effettivo lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica; attività e studi che rispondono all'interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica. La Corte costituzionale ha altresì osservato come i corsi di dottorato di ricerca richiedono un impegno assorbente da parte di chi li frequenta, in corrispondenza ad un elevato onere organizzativo e didattico da parte delle istituzioni universitarie che vi provvedono, con un limitato numero di posti, programmati in relazione alle esigenze di sviluppo e di incremento della ricerca scientifica<sup>2</sup>.

Nell'interpretare la norma, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto come la stessa introduca nell'ordinamento un'ipotesi tipica di diritto al congedo straordinario, da equiparare, per gli effetti cui è destinata a produrre, a quelle disciplinate dall'art.37 T.U. 10 gennaio 1957 n.3, atteso che la P.A. non fruisce di un potere discrezionale ad accordarlo, essendo tenuta ex lege a disporre la collocazione del richiedente in congedo straordinario<sup>3</sup>.

Il giudice amministrativo ha altresì ritenuto<sup>4</sup> che agli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non è posta alcuna incompatibilità con lo svolgimento di altra attività lavorativa, compreso il rapporto di pubblico impiego, salvo i limiti di reddito previsti per il godimento di borse di studio.

Dalla lettura della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale e dall'esame della giurisprudenza amministrativa, sembra quindi di potersi trarre le seguenti conclusioni:

- la possibilità di fruire di congedo straordinario costituisce un diritto riconosciuto al pubblico dipendente chiamato a compiere un'attività e studi che rispondono all'interesse, oggetto di tutela costituzionale, ex art. 9 Cost., alla promozione della ricerca scientifica;
- la qualificazione di tale posizione giuridica soggettiva come diritto soggettivo implica la mancanza di discrezionalità in ordine al riconoscimento dello stesso da parte della P.A.

Su questi punti, la cui soluzione costituisce premessa logica dei quesiti più specificamente oggetto del parere, è intervenuto anche il C.S.M. con la articolata delibera 17 dicembre 1998 sopra richiamata.

In particolare la delibera esaminava il problema se la facoltà di chiedere il congedo straordinario costituisse per il magistrato mera facoltà oppure obbligo, anche al fine di verificare la compatibilità dello status di magistrato e quello di laureato ammesso al corso di dottorato di ricerca.

Ed infatti in un primo tempo con la delibera 28.6.1989 il Consiglio aveva qualificato il dottorato di ricerca come incarico extragiudiziario, pertanto soggetto ad autorizzazione anche a seguito del riscontro della compatibilità con le concrete esigenze di servizio; tuttavia già in detta sede il C.S.M. aveva affermato il fatto che non risultava né dalla legislazione universitaria né da quella sulla

---

<sup>2</sup> In tal senso Corte Cost. sentenza n.201/95 cit.

<sup>3</sup>TAR Toscana, Sez.II, sentenza 15.4.1992 n.90.

<sup>4</sup>TAR Lombardia, Milano, sentenza 3 febbraio 1986 n.34.

magistratura un' incompatibilità tra lo status di magistrato e l'attività di studio e ricerca condotta nell'ambito di un dottorato di ricerca. Successivamente con le delibere 22.1.1992 e 26.3.1992 il C.S.M. ha ritenuto che la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca non è subordinata ad autorizzazione in quanto attività di studio liberamente esercitabile ancorchè compatibilmente con le attività di servizio.

Con la delibera del dicembre 1998 il C.S.M. ha riaffermato la compatibilità tra dottorato di ricerca e status di magistrato e ha affermato come l'art.2 L.476/1984 individui, per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto, una mera facoltà e non un obbligo del magistrato ammesso al dottorato di ricerca e la presentazione della domanda di congedo straordinario prelude, ineliminabilmente, alla concessione di congedo straordinario per il periodo di durata del corso. Piuttosto sarà il magistrato ammesso al corso di dottorato a stabilire se optare per il congedo straordinario o per la concorrente attività di ricerca e di magistrato. Pur giungendo a queste conclusioni il C.S.M. tuttavia rilevava come appariva altresì opportuno un controllo proprio del C.S.M. sia per la peculiare rilevanza dell'attività svolta dal magistrato, sia per l'incidenza che la medesima assume con riferimento al concreto operare della sua vita professionale sia, soprattutto, in considerazione della variegata articolazione della partecipazione ai corsi.

Da tali osservazioni veniva tratta la conclusione che quindi i magistrati possono proporre, in base alla personale scelta, domanda di congedo straordinario e in tal caso alla domanda del magistrato corrisponde il diritto al congedo straordinario per motivi di studio per la durata del corso. In ogni caso qualora il magistrato non intenda presentare la suddetta domanda, lo stesso ha l'obbligo di informare il C.S.M. dell'attività medesima e in particolare di ogni elemento che dia dettagliato conto dello studio e della ricerca oggetto del corso, oltre che dell'articolazione concreta dei medesimi negli appositi istituti e così, implicitamente, dell'impegno scientifico concorrente con quello professionale, onde dar conto del tipo di impegno assunto, che se liberamente svolto, non può di certo pregiudicare il rendimento dell'attività professionale. In tale ipotesi comunque il provvedimento del Consiglio non potrà che esser la presa d'atto, non trattandosi di incarico soggetto ad autorizzazione, provvedimento che andrà trasmesso al Capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato ai fini del relativo esercizio dell'istituzionale potestà di vigilanza.

L'esame delle circolari consiliari e in particolare di quelle assunte in data 17.12.1998 sembrano porre in luce come l'affermazione del Consiglio secondo cui il congedo va riconosciuto per la durata del corso deve essere letta nel contesto complessivo del relativo dibattito, che, come si è visto, aveva ad oggetto:

- l'obbligatorietà o meno del congedo connessa al tema di un'eventuale incompatibilità;
- l'esame della sussistenza o meno di un potere del Consiglio di limitare la fruizione del diritto.

Quindi sembra potersi ritenere che il riferimento al congedo straordinario per la durata del corso intendesse chiarire la qualificazione quale diritto e non interesse legittimo della posizione giuridica soggettiva del soggetto ammesso al dottorato di ricerca, e non implicare invece una statuizione sulla necessaria durata obbligatoria del congedo per tutto il corso.

#### **IV. - La durata del corso di dottorato ai fini del congedo straordinario.**

La problematica della durata del corso, rectius di cosa debba intendersi per durata del corso, nel senso di arco temporale durante cui è esercitabile il diritto e non di modalità di esercizio del diritto ha recentemente costituito oggetto di esame da parte dell'Ufficio Studi con il parere n. 439/00, in cui si esaminava la questione dell'applicabilità del congedo straordinario nel caso di proroga per la stesura dell'elaborato finale.

L'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art.2 ult. cit., va delimitato avendo riguardo alle norme che disciplinano la durata dei corsi di dottorato di ricerca, alla luce della ricostruzione normativa svolta.

Va osservato come elementi interpretativi in merito non si possano desumere dai lavori preparatori e segnatamente dalla Relazione della 7E Commissione permanente (atto Senato 240 - A, IX legislatura, comunicato alla presidenza il 7 febbraio 1984, nè dalla relazione all'Aula del relatore Scoppola (atto Senato n. 240, IX legislatura); in effetti il punto oggi in esame non poteva che all'epoca essere pacifico, non prevedendosi possibilità di proroga relativamente all'elaborato finale. Negli atti parlamentari citati si pone invece in rilievo come "l'articolo 2 sovviene una lacuna del d.P.R. 382/80 che adegua il trattamento economico dell'allievo ammesso ai corsi di dottorato, che

svolge periodi di studio all'estero, a quello già previsto per il fruitore di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero, per il quale l'importo stesso è maggiorato del 50%".

L'implicito ma logicamente conseguenziale rinvio, contenuto nell'art. 2 L.476/84, alle disposizioni che disciplinano la durata del corso di dottorato di ricerca, determina per l'interprete l'opportunità di raccordare l'art. 2 cit. con l'art. 6 c.1 D.M.224/99 e, quindi, con l'art. 2 (quest'ultimo relativo all'istituzione dei corsi) D.M. 224/99 (attualizzandosi in tal modo il previgente combinato disposto costituito dall'art. 2 L.476/84 e art.69 D.P.R. 382/80).

Considerando il rinvio operato dall'art. 2 L.476/84 alla durata del corso come un rinvio tecnico riferito alle norme che fissano la durata del corso stesso, è cioè alle disposizioni normative che prevedono la durata istituzionale del corso e le modalità concrete di determinazione della stessa, non sembra che possa farsi rientrare nel congedo straordinario ex art. 2 L.476/84 il periodo successivo al termine del corso, relativo al differimento del sostenimento dell'esame finale (e quindi della redazione dell'elaborato finale), possibile, a ben vedere, anche in altra sede qualora il corso (non oggetto di alcuna proroga) non sia nuovamente attivato.

Diversamente potrebbe ipotizzarsi l'attribuzione all'espressione "durata del corso" di un significato diverso rispetto a quello illustrato, ricomprendendovi tutte le diverse attività e i relativi tempi di espletamento che possono rientrare nelle vicende di un dottorato di ricerca, ma ciò sembra apparire meno aderente all'intenzione del legislatore e al significato più palese delle parole e porterebbe a trasformare una disposizione normativa definita in un concetto elastico, svincolato dai conseguenziali riferimenti normativi, che potrebbe essere riempito dei più diversi contenuti.

Quindi, come già rilevato nel parere 439/00 il periodo di congedo straordinario fruibile ai sensi dell'art. 2 cit., corrisponde alla durata del corso come istituito e cioè agli anni accademici attraverso cui si snoda la durata del corso.

## **V. - Le modalità di fruizione del congedo straordinari.**

Come si è visto su alcuni dei temi oggi oggetto di esame l'Ufficio Studi ha già formulato il parere n. 24/01 che concludeva nel senso che non era possibile l'ammissibilità e quindi l'accogliibilità di richiesta finalizzata alla fruibilità del congedo straordinario per dottorato di ricerca per periodi inferiori alla durata complessiva del corso e per periodi inferiori all'anno accademico.

La richiesta della IV Commissione ha dato luogo ad un'articolata riflessione arricchitasi, nel procedere delle analisi ricognitive, di una pluralità di spunti di approfondimento, la cui indagine ha portato l'Ufficio Studi, investito collegialmente del parere, a prospettare delle opzioni interpretative in parte diverse, alla luce di un'interpretazione sistematica del complesso sistema normativo delineato dal legislatore come integrato dal C.S.M. nell'esercizio della potestà normativa secondaria ad esso attribuita.

Sulla base delle argomentazioni esposte nei paragrafi che precedono si è così ritenuto che alla luce delle sopra esposte premesse che si richiamano in sintesi:

- l'ordinamento ha voluto riconoscere al pubblico dipendente e quindi anche al magistrato il diritto al congedo straordinario;
- l'usufruire del congedo e quindi l'esercizio del diritto di delinea come facoltà e non obbligo per l'interessato ;
- l'Amministrazione quindi non può esercitare alcuna potestà discrezionale, ma deve riconoscere il diritto qualora esercitato;
- l'opzione per il contestuale esercizio delle funzioni giudiziarie e il corso di dottorato di ricerca non può riverberarsi sull'espletamento dell'attività giudiziaria, si possano trarre le considerazioni che seguono.

L'art.2 cit. è norma di garanzia che vuole evitare che un diritto costituzionalmente riconosciuto quale quello alla ricerca scientifica possa essere compresso in presenza di un rapporto di pubblico impiego, tenuto conto che proprio il fine meramente speculativo e di ricerca del dottorato non determina situazioni di incompatibilità. Al fine di rendere effettiva l'opzione di principio che sta alla base della norma in esame il legislatore attribuisce il diritto al congedo per l'intera durata del corso, intesa come anni accademici attraverso cui lo stesso si snoda. In tal modo alla posizione giuridica soggettiva di diritto corrisponde la sottrazione di ogni discrezionalità all'amministrazione che non potrà, in presenza di una domanda di congedo, che riconoscere lo stesso. Ciò però non significa che l'interessato debba chiedere il congedo necessariamente per l'intera durata del corso, in quanto,

come si è detto non vi sono incompatibilità e l'interesse costituzionalmente tutelato dalla norma è quello allo svolgimento di una attività di ricerca libera, e pertanto non impedita, a priori, dal rapporto di pubblico impiego o meglio dall'attività lavorativa che sostanzia il rapporto di pubblico impiego. Se tuttavia il dottorato e le attività che lo integrano, secondo quanto valutato dall'interessato, si possono svolgere mentre si esplica anche l'attività lavorativa, poiché viene meno la ragione per cui è riconosciuto il diritto al congedo, ben può quest'ultimo non essere richiesto o essere richiesto per un periodo limitato ad es. il secondo o il terzo anno di dottorato dedicati ad un impegno scientifico di ricerca mirata a differenza del primo anno di orientamento.

In tal senso si è già orientato il C.S.M. con la delibera 13 gennaio 1999, con cui veniva concesso il congedo straordinario de quo alla dr.ssa ....., uditore giudiziario con funzioni, dal 1.1.99 al 31.10.1999, dopo che la stessa già da diversi mesi era uditore giudiziario.

Naturalmente la valutazione effettuata dall'interessato di compatibilità non determina certo una sorta di meccanismo di compensazione tra le due attività, e pertanto non potrà certo giustificare un eventuale non adeguato espletamento dell'attività giudiziaria oppure un insufficiente svolgimento dell'attività di ricerca previste dal dottorato.

Tuttavia le ragioni che hanno determinato l'introduzione dell'art. 2 cit. acquistano rilievo laddove si consideri in che termini può essere esercitata la facoltà di richiedere un limitato periodo di congedo straordinario e cioè se sia possibile inframmezzare periodi di congedo con periodi di esercizio delle funzioni giudiziarie.

Il percorso progressivo di approfondimento come si è visto, in cui si sviluppa il dottorato di ricerca si svolge in più anni accademici, almeno tre, che si articolano in diverse attività.

Durante l'intero svolgimento del corso ben possono esserci periodi di maggiore e minore impegno, ma tenuto conto da un lato dell'impegno complessivo unitario che comunque ciascun anno accademico di dottorato richiede e dall'altro delle caratteristiche del congedo straordinario, destinato in linea generale a coprire lunghi periodi di tempo di assenza dal servizio, appare difficile ipotizzare, salvo eccezioni come può essere ipotizzato rispetto agli ultimi mesi del corso, che possa essere chiesto il congedo per periodi inferiori all'anno accademico. Appare altresì difficile ipotizzare, in considerazione del fatto che l'impegno dell'ammesso al corso è destinato ad aumentare man mano che va avanti nel dottorato, in linea generale, che una valutazione di necessità del congedo straordinario fatta per il primo o il secondo anno non sussista per il terzo e più impegnativo, o sia considerata sospesa e poi nuovamente attuale. Diversamente si correrebbe il rischio da un lato di ritenere il dottorato di ricerca non come un percorso unitario di crescita culturale e scientifica, ma come la somma di singole attività staccate da apparenti per cd. "tempi morti" che possono essere impegnati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e d'altro canto di delineare l'attività giudiziaria come un riduttivo insieme di attività staccate: udienza, redazione sentenza etc., il cui contenuto d'impegno viene quindi valutato in un contesto di frazionamento.

Pertanto, salvo che sussistano ragioni documentate che possano dar luogo a differenti valutazioni sembra di potersi concludere nel senso che:

il congedo straordinario per dottorato di ricerca costituisce un diritto del magistrato il cui esercizio è rimesso alla sua valutazione;

la durata del congedo straordinario coincide con la durata del corso che è almeno di tre anni accademici;

il magistrato può chiedere il congedo straordinario anche per un periodo inferiore alla durata del corso;

salvo eccezioni motivate dalla concreta articolazione del dottorato di ricerca e dall'organizzazione dell'Ufficio giudiziario di appartenenza in uno alle funzioni giurisdizionali svolte, detto periodo non potrà essere comunque inferiore alla durata di un anno accademico e non potrà essere alternato a periodi di esercizio delle funzioni giurisdizionali.

## **VI. - Conclusioni.**

Le argomentazioni svolte inducono quindi a prospettare le conclusioni di cui al paragrafo che precede.